



Decreto Dirigenziale n. 263 del 17/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

RA.M.OIL SPA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC
5.1.B SITO IN CASALNUOVO (NA) VIA FILICHITO 16/A

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs. 18/02/ 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata approvata la relativa modulistica, pubblicata sul B.U.R.C;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. la DGRC 27 luglio 2007 n. 1411 avente ad oggetto *“Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale. Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg.”*;
- g. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- h. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- i. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. Del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- j. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- k. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- l. il D.D. n.9 del 20 aprile 2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di funzioni ai dirigenti pro tempore di settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che la **Ra.M.OIL SpA – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC 5.1.b sito in Casalnuovo di Napoli (NA) Via Filichito 16/A**, con istanza acquisita agli atti in data 03/04/2007 prot. n. 311152 ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'impianto esistente elencato nell'All. 1 del citato decreto identificato con codice IPPC 5.1.b (impianto per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e impianto di rigenerazione olii usati);
- b. che con nota acquisita agli atti di questo Settore in data 03/05/2011 prot. n.348425, la **Ra.M.OIL SpA** ha trasmesso la ricevuta del versamento in favore della Regione Campania di €20.200,00 che, in aggiunta al precedente acconto di €10.000,00, costituisce la tariffa istruttoria di complessivi €30.200,00 determinata ed asseverata ai sensi del DM ambiente 24/04/08 dal gestore dell'impianto;
- c. che, con nota prot. n.654979 del 02/07/2009, è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- d. che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano *“Il Mattino”* in data 04 08 2009;
- e. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, i cui lavori sono iniziati in data 18/02/2010 e conclusi in data 05/04/2011, il contenuto dei cui verbali si richiama, esaminata la documentazione presentata dalla società in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 03/04/2007 prot.3111152, integrata con documentazioni acquisite agli atti in data 06/05/2010 prot. n.398707, in data 06/08/2010 prot.n.671102, in data 18/11/2010 prot.n.923809 e in data 16/02/2011 prot.125400:
- a.1** la Provincia con nota prot. 58191 dell'08/06/2010 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla Ra.M.OIL SpA, con la prescrizione di comunicare con cadenza semestrale i risultati dei controlli sulle emissioni in atmosfera. Nel citato parere, e nelle successive note di conferma del parere reso - da ultimo la nota prot. 37774 del 29/03/2011 - la Provincia ha, evidenziato la necessità di procedere al completamento del sistema di recupero termico, atteso che lo stesso avrebbe già dovuto essere installato ai sensi del D.Lgs.133/05;
- a.2** l'A.T.O., nella seduta dell'08/06/2010, ha chiesto l'installazione di un campionatore automatico nel pozzetto di ispezione e campionamento, il rispetto dei valori limite di emissione nella rete fognaria di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 152/06 ed, ai sensi dell'art.108, il rispetto dei limiti di cui alla tab.3/A per le sostanze indicate in tale tabella;
- a.3** il Comune di Casalnuovo di Napoli, con nota prot.50014 del 11/11/2010, ha espresso parere negativo per incompatibilità urbanistica dell'impianto che ricade per circa 9000 mq. nella zona D1 e per la restante parte nelle zone F6 – F4 – F3 – B1 – B3, richiamando la nota prot. 1740 del 10/11/2010 Settore quinto - edilizia pubblica e privata, e dichiarato la propria contrarietà alla realizzazione del sistema di recupero termico all'impianto di incenerimento attraverso un basamento in cemento armato su cui installare la struttura di sostegno del recuperatore termico e il postcombustore del forno;
- a.4** la Ra.M.OIL Spa come da verbale del 05/04/2011 ha installato il campionatore automatico e dismesso l'attività di gestione di rifiuti conto terzi ;
- a.5** l'ASL ha espresso parere favorevole al rilascio dell' A.I.A. "considerato che l'impianto in base agli atti e alle risultante istruttorie, risponde alle migliori tecnologie funzionali ad un minore impatto ambientale ed al miglioramento delle possibili ricadute sulla salute pubblica rispetto alle vecchie tecnologie";
- a.6** **l'A.R.P.A.C. ha chiesto integrazioni alla società, fornite dalla stessa come risulta dai verbali, e non ha espresso il proprio definitivo parere perché assente all'ultima seduta di conferenza, così come l'A.T.O.;**
- a.7** l'Università degli Studi di Napoli Parthenope ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A.;
- b. che la società, alla luce di quanto richiesto dalla conferenza, ha riformulato la scheda L, l'allegato Y20 alla scheda D, il piano di monitoraggio e controllo, trasmesso attestazione di dismissione del pozzo B e richiesta di rinnovo concessione all'emungimento delle acque nonché dichiarazione asseverata della tariffa istruttoria ai sensi dell'art. 2 comma1 D.M. 24/04/2008, acquisiti agli atti con prot. n. 318407 del 20/04/2011;
- c. ,che l'Università degli studi di Napoli Parthenope, sulla base della convenzione stipulata con l'AGC 05, ha predisposto per l'impianto medesimo l'allegato rapporto tecnico definitivo di cui all'art. 5 del citato atto convenzionale - sulla base anche della documentazione di cui alla precedente lettera e della nota prot. 574157 del 21-07-2011, nel seguito citata - che consta dell'All.A "Rapporto tecnico dell'impianto" con sub allegati A1 – A2 - -A3 – A4 – A5 e dell'All.B "Piano di Monitoraggio e controllo";

CONSIDERATO

- a. che le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 non vengono più prodotte come chiarito successivamente dalla società con la nota esplicativa acquisita agli atti con prot. 574157 del 21-07-2011;

- b. che il recupero termico all'impianto di incenerimento costituisce una B.A.T. la cui applicazione consentirà sia un risparmio energetico sia una notevole riduzione delle emissioni in atmosfera (CO₂ equivalente);
- c. che a servizio dell'impianto IPPC vi è un depuratore idoneo a trattare la componente chimico – fisica e biologica del refluo, in maniera da garantire che gli scarichi rientrino nella tabella III, all. V alla parte III del Decreto Legislativo 152/06, colonna scarico in corpo idrico superficiale;
- d. che corroborano quanto suddetto le analisi presentate dalla società, dalle quali risulta che tutti i valori misurati rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente, per lo scarico in corpo idrico superficiale, come riportato nell'allegato rapporto tecnico dell'impianto (All. A) ad eccezione dell'azoto nitrico (che presenta valori oltre tali limiti, ma contenuti in quelli dello scarico in rete fognaria, per la presenza in concentrazioni elevate già nelle acque emunte dai pozzi) e dell'alluminio;
- e. che è possibile far rientrare il valore limite dell'alluminio nei limiti previsti dalla tabella corpo idrico superficiale ottimizzando la stechiometria della reazione ovvero cambiando il tipo di flocculante.

VISTO che l'ATO 2 – Ente d'Ambito Napoli Volturno – in data 17 novembre 2010 ha pubblicato sul proprio sito avviso che le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura potranno essere rilasciate solo alle attività che dimostrino di aver installato idonei impianti di depurazione e/o trattamento dei reflui, atti a garantire lo scarico nel rispetto dei parametri della tabella 3, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 192/2006 e successive integrazioni (tabella parametri scarico in corpo idrico superficiale) salvo diverso parere dell'ARPAC, ciò in considerazione del fatto che gli impianti comprensoriali tributari non risultano a norma rispetto alle leggi vigenti.

PRESO ATTO

- a. che la società ha prestato polizza fideiussoria assicurativa, acquisita agli atti con prot.778887 del 14.10.2011, della AXA Agenzia Varese N.995130060 in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania dell'importo di euro 620.000,00 (seicentotrentamila) efficace dal 11.10.2011 al 15.10.2018 a copertura di eventuali rischi derivanti dall'attività e per le spese di bonifica e sistemazione del sito a fine esercizio;
- b. che ai sensi della normativa antimafia, con nota prot. n. 696080 del 15/09/2011 è stata richiesta informativa al Prefetto di Napoli di cui all'art. 10 DPR 03.06.1988 n. 252.

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni prevalenti ivi espresse e per quanto su considerato, alla Ra.M.OIL Spa l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs.152/06 identificato con codice IPPC 5.1. (impianto per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e impianto di rigenerazione olii usati) ubicato in Casalnuovo (NA) Via Filichito 16/A che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli Pathenope

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **di rilasciare** conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni prevalenti ivi espresse e per quanto su considerato, alla Ra.M.OIL SpA l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs.152/06 identificato con codice IPPC 5.1. (impianto per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e impianto di rigenerazione olii usati) ubicato in Casalnuovo di Napoli (NA) Via Filichito 16/A che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto;

2. **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 03/04/2007 prot.3111152, integrata con documentazioni acquisite agli atti in data 06/05/2010 prot. n.398707,in data 06 08 2010 prot.n.671102 , in data 18/11/2010 prot.n.923809 , in data 16/02/2011 prot.125400, esaminate dalla Conferenza di Servizi e dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope, nonché della ulteriore documentazione acquisita agli atti con prot.318407 del 20.04.2011 e prot.n.574157 del 21.07.2011, alle condizioni specificate negli Allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di precisare** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
 - 3.1 prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.lgs. 152/06 (ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare come di seguito indicato;
 - 3.2 considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emmissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito ed ha proposto che, nella prima fase, venga applicata la tariffa minima prevista dal D.M. 24/05/2008 equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di cui al punto 3 debba essere versata con le seguenti modalità:
 - 3.2.1 versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista del DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno dieci giorni prima della comunicazione di cui all'art. 29 decies , comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
 - 3.2.2 saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base del le fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore alla Ra.M.OIL SpA
 - 3.2.3 entro il 30 gennaio di ciascun, successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata all'ARPA Campania;
 - 3.2.4 le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518;
4. **di dare atto che** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto:
 - 4.1 l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - 4.2 l'autorizzazione agli scarichi (capo 2 del titolo IV della parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - 4.3 l'autorizzazione unica al recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.,che sostituisce visti,pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e, nel caso specifico, eventuali autorizzazioni comunali per la **realizzazione del sistema di recupero termico all'impianto di incenerimento che la Ra.M.OIL S.p.A. è tenuta a realizzare entro 15 mesi dalla data del presente provvedimento;**
5. **che** l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nel rapporto tecnico All. "A" e nel Piano di Monitoraggio e Controllo All. "B", redatti dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dovrà garantire l'obiettivo di cui al punto 5.1 ed i limiti di cui ai punti 5.3 e 5.4;
 - 5.1 il non superamento dei valori emissivi riportati nella colonna obiettivo della tabella C1.6 "Valutazione Emissioni in Atmosfera punto emissivo E3 in condizioni di max regime";
 - 5.2 Eventuali superamenti, dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati, tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. **I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;**

- 5.3 il non superamento dei limiti imposti, per tutti gli inquinanti indicati all'All. V, parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tab. III colonna "scarichi in corpo idrico superficiale", ad esclusione dell'azoto nitrico che, comunque, deve rispettare il limite imposto dalla colonna "rete fognaria" della citata normativa. **Per l'alluminio la società, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, dovrà garantire il rispetto dei limiti per lo scarico in corpo idrico superficiale;**
- 5.4 il non superamento dei valori limiti menzionati in tabella al punto C3.1 "quadro riassuntivo delle emissioni acustiche in ambiente esterno";
- 5.5 la società ha l'obbligo di comunicare a questo Settore, all'ARPAC e al Comune di Casalnuovo di Napoli i dati relativi ai controlli delle emissioni;
6. **di prescrivere** per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera m, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e segnatamente:
- 6.1 i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani e policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenile in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- 6.2 i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le modalità riportate nella tabella 8 "controllo qualità dei rifiuti prodotti" del piano di monitoraggio e controllo allegato "B;"
- 6.3 il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 6.4 devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 6.5 per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
7. **di dare atto che** la presente autorizzazione, vista la certificazione ISO 14001, di cui è in possesso la , Ra.M.OIL Spa è soggetta a rinnovo ogni 6 anni ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006;
8. **di stabilire che** la presente autorizzazione perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva rilasciata dalla Prefettura competente;
9. **di dare atto che** la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
- 9.1 l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell'autorizzazione;
- 9.2 le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
- 9.3 la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impegno di tecniche diverse da quelle utilizzate;
- 9.4 l'entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica;
10. **di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
11. **di dare atto che** il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
12. **di dare atto che** il gestore dell'impianto resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
13. **di dare atto che** per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;

14. di dare atto che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;

15. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Casalnuovo di Napoli, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/2 Nord, all'ATO 2 e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per gli opportuni controlli di competenza;

16. di notificare il presente provvedimento alla società Ra.M.OIL Spa;

17. di inviare il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;

18. di inviare per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dr.ssa Lucia Pagnozzi